

Assicurazione RAMI ELEMENTARI INCENDIO per la concessione di un mutuo



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo INCENDIO
(DIP Aggiuntivo INCENDIO MUTUI)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **INCENDIO MUTUI**

Documento aggiornato il 1° luglio 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 253,60 milioni di Euro (di cui 125,22 milioni di Euro vita e 128,38 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 157,60 milioni di Euro (di cui 79,22 milioni di Euro vita e 78,38 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2018 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,09 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 533,42 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 180,33 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,89 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 479,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 320,35 milioni di Euro ed un Ratio pari al 301,6%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto nella Scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- incendio;
- fulmine (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti);
- esplosione, implosione o scoppio, con esclusione dei danni causati da ordigni esplosivi;
- fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, agli impianti per la produzione del calore di pertinenza del fabbricato assicurato, sempre che detti impianti siano collegati mediante

	adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate e altri enti posti nell'ambito di 25 metri da esse; • urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via; • onda sonora; • caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; • caduta di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni agli impianti; anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. HDI si obbliga a indennizzare altresì: • le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, <i>con esclusione dei residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" e quelli radioattivi di cui al D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.</i> <i>La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza;</i> • i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o limitarne le conseguenze. <i>Scoperto e limite di risarcimento</i> <i>In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie sopraindicate che abbia colpito attività: <u>Commerciali</u>, <u>Rurali</u>, <u>Artigiane</u> ed <u>Industriali</u>, il pagamento del danno sarà effettuato applicando lo scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.</i> <i>Il massimo risarcimento viene fissato nel 75% della somma assicurata.</i> <i>Limiti assuntivi</i> <i>In autonomia di Agenzia il Fabbricato è assicurabile fino ad € 5.000.000,00 se la sua destinazione abitativa è a "civile abitazione", fino ad € 1.000.000,00 per tutte le altre destinazioni abitative assicurabili.</i> <u><i>Garanzie Complementari e Condizioni Aggiuntive</i></u> La copertura assicurativa comprende anche le seguenti garanzie/condizioni: <u><i>Fumo</i></u> HDI risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini. <u><i>Parificazione Danni</i></u> Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre a quelli provocati per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. <u><i>Buona fede</i></u> L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (<i>quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave</i>) fermo restando il diritto di HDI, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza di HDI o, in casi di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). <u><i>Fabbricati in corso di costruzione</i></u> Per i fabbricati in corso di costruzione, <i>la garanzia si intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:</i> ➤ <i>vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed inter venire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d'incendio;</i> ➤ <i>non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);</i> ➤ <i>non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;</i> ➤ <i>non sia consentito fumare.</i>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	<i>Non sono previste opzioni in tal senso</i>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia Completa	Il Cliente/Assicurato può decidere di completare la copertura assicurativa offerta dalla polizza richiamando in validità le garanzie prestate all'interno del "pacchetto" denominato Garanzia Completa. <i>Tale "pacchetto di garanzie" non può essere attivato nel caso di assicurazione di un "fabbricato in corso di costruzione"</i> Ciò precisato, con il richiamo della condizione Garanzia Completa, le coperture di cui alla "Garanzia base" sono integrate dalle seguenti: <u>Acqua condotta</u> HDI risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamento, bagnamento o spargimento d'acqua a seguito di rottura o guasto di pluviali, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato. <i>In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.</i> <u>Colaggio impianti automatici di estinzione</u> HDI risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. HDI non risponde: <i>dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia del l'impianto sia dei locali protetti;</i> <i>dei danni derivanti da gelo;</i> <i>delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.</i> <u>Anticipo indennizzi</u> L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'obbligazione di HDI verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. <i>L'acconto non potrà comunque essere superiore a €1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.</i> Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. <u>Ricorso terzi</u> HDI, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito in polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le norme che regolano l'assicurazione <i>fino alla concorrenza di € 50.000,00</i> dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai beni mobili ed agli immobili dei vicini. Sono comunque esclusi: - i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; - i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. <i>L'Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</i> <i>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento del la propria responsabilità senza il consenso di HDI.</i>

	Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile. <u>Eventi atmosferici</u> HDI risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. <i>In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.</i> <u>Eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio)</u> Derogando a quanto indicato nel DIP al paragrafo "Ci sono limiti di copertura?", HDI risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia, <i>ferme le condizioni sopra richiamate</i>, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, <i>con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, HDI non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.</i> Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti. <i>Franchigia, scoperto e limite di risarcimento.</i> <i>Per tutti i fabbricati: In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.</i> <i>In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito attività: Commerciali, Rurali, Artigiane ed Industriali, il pagamento del danno sarà effettuato applicando lo scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.</i> <i>Il massimo risarcimento viene fissato nel 75% della somma assicurata.</i> <i>Per questo "pacchetto di garanzie" il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio in aumento che varia in base alla somma che l'Assicurato ha deciso di assicurare ed in base alla destinazione d'uso del fabbricato</i>
--	---

 Che cosa non è assicurato?	
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da HDI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato
Ispezione delle cose assicurate	HDI ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Assicurazione per conto di chi spetta	L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

 Ci sono limiti di copertura?
<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile. <i>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.</i> <i>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</i> c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. <i>Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI;</i> d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La denuncia deve essere: ➤ Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; ➤ Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ➤ a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma ➤ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i> ➤ posta elettronica a: sinistri@hdia.it; ➤ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i>
	Gestione da parte di altre Imprese: <i>Il contratto non ne prevede.</i>
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<u>Obblighi dell'Impresa:</u> I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. <i>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</i>	

 Quando e comedevo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	

	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
--	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è stata realizzata se chi si assicura è una persona/società che deve assicurare il proprio fabbricato contro il rischio "Incendio" in quanto tale costruzione immobiliare è stata posta a garanzia del finanziamento erogato da un Istituto di Credito.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2018), è pari al 24,80% del premio imponibile della polizza emessa.

Regime fiscale

Il contratto Incendio Mutui è soggetto alla seguente tassazione:

- aliquota di imposta del 22,25% per la Sezione Incendio.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +390642103583 e-mail: reclami@pec.hdia.it. HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

Segnaliamo che questo tipo di polizza può essere contratto anche solamente per la stipula di un mutuo. In tal caso invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate.

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.